



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/FPC/ap

Roma, 8 novembre 2021

Informativa n. 102/2021

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147

Caro Presidente,

il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di Giustizia, prevede all'art. 3 (*Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto*), che i Consigli nazionali degli ordini professionali disciplinino con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di esperti. A seguito di tale previsione di legge, il Consiglio Nazionale nella seduta del 27 ottobre 2021 ha approvato il Regolamento in oggetto.

All'interno del Regolamento sono disciplinate:

- le modalità di raccolta e verifica della documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione all'elenco degli Esperti da parte degli Ordini territoriali;
- le caratteristiche dell'obbligo formativo necessario per l'iscrizione all'elenco degli esperti;
- l'attività istruttoria ed i controlli che gli ordini territoriali dovranno effettuare al fine di accogliere/respingere la domanda di iscrizione dei professionisti interessati;
- le modalità di aggiornamento dei dati relativi alla formazione dell'elenco;
- le procedure per l'organizzazione e l'accREDITamento dei corsi valevoli per l'obbligo formativo richiesto dall'art. 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118.

Nel dettaglio, con riferimento alle modalità di organizzazione e accREDITamento dei corsi valevoli ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, il Regolamento illustra le caratteristiche che tali corsi devono possedere al fine del loro corretto accreditamento presso il CNDCEC. In particolare:

- il programma del corso deve indicare esplicitamente che lo stesso è strutturato secondo quanto indicato nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ed è valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all'art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118;
- è necessario identificare e attribuire i nuovi codici materie definiti *ad hoc* per la formazione degli Esperti. Nel dettaglio, l'elenco materie del CNDCEC è stato integrato con l'introduzione della Macroarea *F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021* che è composta da n. 11 codici materie;
- al programma del corso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Ordine territoriale nella quale si attestano le qualifiche dei docenti così come richieste dal decreto dirigenziale e riportate all'art. 7 del presente regolamento;
- il soggetto che ha richiesto l'accreditamento del corso deve rilasciare un attestato nominativo dal quale risulta che il corso rispetta i requisiti richiesti dalla Sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, 28 settembre 2021, ed il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materie della Macroarea *F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021*.

Si chiarisce che l'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione all'elenco degli esperti può essere assolto attraverso la partecipazione a qualunque corso di formazione che risulti conforme alla IV Sezione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, organizzato anche da enti formatori non riconosciuti dal Consiglio Nazionale e conseguentemente non accreditato dallo stesso. Ne deriva che, nel caso in cui l'iscritto abbia partecipato a corsi formativi non accreditati dal Consiglio Nazionale, l'Ordine in sede di valutazione della domanda di iscrizione dovrà verificare la conformità del corso alle prescrizioni del citato decreto dirigenziale. Si ricorda, inoltre, che la frequenza di corsi non accreditati dal Consiglio Nazionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo imposto agli iscritti nell'albo, consente solo la maturazione dei crediti per attività particolari previsti dall'art. 16, lettera p) del regolamento FPC.

Al fine di consentire una corretta implementazione delle procedure di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali si richiede agli stessi Ordini territoriali di procedere all'inserimento e/o alla modifica degli eventi formativi eventualmente già inseriti in piattaforma attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Regolamento in oggetto.

Cordiali saluti

Massimo Miani

